

carattere obbligatorio.

*L'avvocato che acquisisce i dati degli assistiti è tenuto a fornire le seguenti informazioni(art. 13, par. 1, GDPR):*

- 1. l'identità e i dati di contatto del titolare dello studio e, ove applicabile, del suo rappresentante all'estero;*
- 2. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (ove applicabile);*
- 3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;*
- 4. le categorie di dati personali in questione;*
- 5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;*
- 6. ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.*

*In aggiunta a tali informazioni, una volta che i dati personali siano stati acquisiti, il titolare del trattamento dovrà fornire all'interessato ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:*

- 7. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;*
- 8. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;*
- 9. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;*
- 10. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;*
- 11. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;*
- 12. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.*

### **3.4. REGOLE DEL GARANTE DELLA PRIVACY: DELIBERA 19 DICEMBRE 2018, N. 512.**

Il Garante della Privacy, chiamato a verificare la conformità al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni vecchi codici deontologici già allegati al Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), ha di recente pubblicato un nuovo provvedimento,

reg. 19 dicembre 2018, n. 512 (G.U. 15 gennaio 2019), sulle *“regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018”*. Con D.M. 15 marzo 2019 (G.U. 26 marzo 2019, n. 72) si è previsto all’art. 1 che le «Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 512 del 19 dicembre 2018, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2019 - Serie generale - n. 12, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tale provvedimento è rivolto ad:

- **avvocati o praticanti avvocati** - in forma individuale, associata o societaria - svolgendo, anche su mandato, un’attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
- soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge **attività di investigazione privata**;

**Modalità di trattamento**

L’avvocato è tenuto ad organizzare il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le **modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati**, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sulla base di un’attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un’analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

**Titolare del trattamento**

Le suddette decisioni devono essere assunte dal titolare del trattamento che può essere:

- un singolo professionista;
- una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all’opera professionale quali consulenti o

domiciliatari;

- un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

Il responsabile del trattamento deve fornire alle persone autorizzate al trattamento dei dati, concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

**Casi particolari  
di trattamento**

**Particolare attenzione** è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

- acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
- utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
- utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
- acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- conservazione di atti relativi ad affari definiti.

Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione dei dati rispetto alle finalità difensive (art. 5 del Regolamento UE 2016/679).

**Utilizzo lecito  
dei dati**

Sono utilizzati **lecitamente e secondo correttezza** secondo i medesimi principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679:

- i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
- atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

**Informativa  
unica**

L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

**Conservazione e  
cancellazione  
dati**

La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

È consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione

integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

#### Diffusione dati

Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

#### Accertamenti

L'avvocato, in relazione ad accertamenti ispettivi che lo riguardano ha diritto che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato, al quale, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

## 4. PRESCRIZIONI PER IL DOMICILIO.

L'art. 7 l.r.f., prevede che l'avvocato deve **iscriversi nell'albo** del circondario del tribunale ove ha **domicilio professionale**, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la **professione in modo prevalente**, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale. Nel medesimo fascicolo deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'art. 18 dell'ordinamento giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. La **violazione** di quanto previsto costituisce **illecito disciplinare**.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta